Conto corrente con la posta — Anno 80° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 3 marzo 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Ieri, primo giorno del Conclave, è stato eletto Papa il Cardinale EUGENIO PACELLI, Camerlengo di Santa Romana Chiesa.

Sua Santità ha preso il nome di PIO XII.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 357.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1624, concernente la determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nella campagna bacologica 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 358.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, concernente provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, concernente provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 359.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1676, che ha dato esecuzione alla convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9 giugno 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 360.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1193, relativo al completamento della disciplina dei prodotti atti alla panificazione e pastificazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 361.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, che apporta modificazioni alla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini, con la seguente modificazione:

All'art. 2, dopo il 2° comma, aggiungere il seguente: « Resta fermo il diritto delle Associazioni sindacali fasciste dell'agricoltura, giuridicamente riconosciute, allo svolgimento di corsi professionali per i rispettivi rappresentanti, mediante proprio, idoneo personale istruttore ».

Al 3° comma dell'attuale art. 2, sostituire alle parole: « del precedente comma », le seguenti: « dei precedenti comma ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 362.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1939-XVII, n. 363.

Modalità per l'accertamento dei contributi dovuti pel 2° semestre 1939 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura pel predetto anno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, relativo all'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatorio degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari;
Ritenuta la necessità di determinare, a norma del 4° comma dell'articolo unico del citato R. decreto-legge, le modalità di accertamento dei detti contributi per il 2° semestre 1939;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In confronto di chi è effettuato l'accertamento.

I contributi dovuti pel 2° semestre 1939 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia;

per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono accertati in confronto dei singoli agricoltori sia per ciò che concerne i contributi dovuti in proprio sia per quanto riguarda i contributi dovuti; salvo rivalsa, per conto dei dipendenti lavoratori.

Art. 2.

Dichiarazioni degli agricoltori.

Gli agricoltori (conduttori e coltivatori diretti) devono far pervenire entro il 15 marzo 1939-XVII agli organi incaricati, a mente dell'art. 4, dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, la dichiarazione dei dati seguenti:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

b) titolo del possesso;

c) sistemi di conduzione;

d) colture agrarie e forestali dell'annata in corso e relative estensioni;

e) numero dei capi di bestiame posseduto distintamente per specie;

f) eventuali attività complementari ed accessorie connesse con la coltivazione del terreno e dei boschi e con l'allevamento;

g) mano d'opera assunta nell'anno precedente per lavori di miglioria e sistemazione del fondo, non attinenti alle colture e perciò non considerati dalla Commissione di cui all'art. 5.

Devono inoltre essere fornite le seguenti notizie:

dai conduttori:

l'elenco nominativo dei dirigenti e degli impiegati con l'indicazione delle retribuzioni mensili,

l'indicazione numerica dei salariati fissi non addetti alle culture agrarie distinti per età e per sesso,

l'elenco nominativo dei componenti ciascuna famiglia mezzadrile e colonica con l'indicazione dell'età e del sesso, stabilmente addetti alla coltivazione del fondo;

dai coltivatori diretti:

l'elenco nominativo dei componenti la famiglia, addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per età e per sesso.

I proprietari di terre affittate devono, entro lo stesso termine, dichiarare:

l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni affittati,

la mano d'opera da essi proprietari assunta nell'anno precedente per lavori di miglioria e di sistemazione del fondo.

i nominativi dei dirigenti e degli impiegati, ove ne dispongano, con l'indicazione delle retribuzioni medie mensili,

i nominativi degli affittuari.

Art. 3.

Controllo delle dichiarazioni.

I dati pervenuti vengono, dagli organi incaricati dell'accertamento, esaminati e rettificati in quanto inesatti o incompleti.

Gli stessi organi provvedono, in caso di omissione, agli accertamenti di ufficio.

Per il controllo dei dati, per la compilazione degli elenchi di cui al 3° comma dell'art. 4 e per la compilazione dei ruoli di cui all'art. 9, gli organi predetti hanno facoltà di valersi degli elementi in possesso degli uffici provinciali dell'economia corporativa, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli uffici distrettuali delle imposte dirette, degli uffici che conservano i catasti, degli uffici comunali, delle casse malattia, dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, delle Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, nonchè degli elementi eventualmente forniti da altri pubblici uffici.

Art. 4.

Accertamento dell'impiego di mano d'opera.

L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, determinati i contributi indicati all'art. 1, è effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformità ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'art. 5.

Dal quantitativo di mano d'opera da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti dell'applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformità ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni.

L'accertamento è fatto risultare da elenchi. Per le ditte non comprese negli elenchi principali saranno compilati elenchi suppletivi.

Art. 5.

Commissioni provinciali.

E' istituita in ogni capoluogo di provincia, presso la prefettura, una Commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, e da due rappresentanti di ciascuna delle Unioni rispettivamente degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nominati dal Prefetto su designazione delle Unioni stesse.

Il Prefetto ha facoltà di nominare, su proposta delle rispettive Unioni, membri supplenti.

La Commissione determina distinguendo, ove necessario, la provincia per varie zone, il numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente:

per ciascuna coltivazione agraria e forestale su un ettaro di terreno, tenendo conto di tutte le operazioni culturali praticate per tutto il ciclo produttivo agrario;

per ogni altra attività complementare ed accessoria;

per la custodia e il governo di ciascun capo delle diverse specie di bestiame.

La determinazione delle giornate di lavoro di cui sopra dovrà essere fatta distintamente per uomini, donne, ragazzi, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse culture e le consuetudini locali, nonchè la composizione della popolazione lavoratrice agricola e i rapporti di occupazione nei lavori agricoli dei vari gruppi della popolazione anzidetta, aventi diversa capacità lavorativa.

La Commissione determina inoltre, ai fini del 2° comma dell'art. 4, il numero medio delle giornate di lavoro che può presumersi venga annualmente effettuato da ciascun componente (uomo, donna, ragazzo) la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni, stabilmente addetti alla lavorazione del fondo, tenendo conto delle esigenze del lavoro stagionale agli effetti della eventuale assunzione di mano d'opera estranea anche da parte delle piccole aziende,

Le deliberazioni della Commissione sono dal Prefetto comunicate al Ministero delle corporazioni.

Il Prefetto comunica altresì al Ministero qualunque divergenza per cui non sia possibile alla Commissione di deliberare.

Il Ministero ha facoltà, sentite le Confederazioni interessate, di modificare le determinazioni della Commissione; decide inoltre, sentite le Confederazioni stesse e, se del caso, la Commissione prevista dall'8° comma dell'art. 8, le controversie deferite al suo esame.

Il Prefetto provvede a rendere noto, mediante pubblici manifesti nonchè a mezzo della stampa, le determinazioni adottate dalla Commissione, dando contemporaneamente notizia delle modalità con cui viene effettuato in confronto degli agricoltori l'accertamento dei contributi.

E' demandato inoltre alla Commissione il parere sui ricorsi presentati al Prefetto a mente del comma 1° dell'art. 8.

Art. 6.

Contenuto degli elenchi di accertamento.

Gli elenchi di cui al 3° comma dell'art. 4 sono compilati distintamente per Comune. Le singole ditte sono iscritte nell'elenco del Comune nel quale si trovano i fondi.

Gli elenchi devono precisare l'attività che determina l'inquadramento sindacale in una o in un'altra delle associazioni aderenti alla Confederazione degli agricoltori. La classificazione degli agricoltori in tali associazioni è fatta con l'osservanza delle norme che il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad emanare a mente del R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720.

Gli elenchi devono inoltre indicare per ciascun iscritto:

1) l'ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;

2) i sistemi di conduzione;

3) le culture agrarie e forestali con le relative estensioni;

4) il numero dei capi di bestiame distinti per specie;

5) il numero dei salariati fissi non addetti alle culture, distinti per gruppi di età e per sesso;

6) il numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per gruppi di età e per sesso;

7) il numero delle giornate di lavoro di uomini, donne, ragazzi, accertate:

a) per le culture agrarie e forestali e l'allevamento e governo del bestiame, escluse le giornate attribuite al nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni,

b) per le attività complementari ed accessorie,

c) per i lavori di miglioria e di sistemazione del fondo,

d) per il nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni.

Per i proprietari di terre affittate gli elenchi devono contenere le indicazioni di cui ai numeri 1 e 7 lettera *c*), nonchè il numero delle giornate di lavoro accertate a carico dei rispettivi affittuari.

Gli elenchi debbono infine contenere l'ammontare di ciascuno dei contributi previsti all'art. 1.

Art. 7.

Notifica dell'accertamento.

Gli elenchi sono depositati presso le Prefetture.

Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando, mediante pubblici manifesti ed a mezzo della stampa notizia di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

Il podestà, nel disporre la pubblicazione, dà immediato avviso all'esattore delle imposte dirette agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 8.

Il Prefetto restituisce quindi gli elenchi con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi è data notizia a ciascun iscritto, a cura degli organi incaricati dell'accertamento, dei dati contenuti nell'elenco, con l'indicazione del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative. La notifica è effettuata per mezzo di messo comunale o di raccomandata postale.

Art. 8.

Ricorsi contro l'accertamento.

Contro le risultanze degli elenchi di accertamento è data facoltà agli interessati ed alle associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data di notifica individuale di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo del contributo.

Il Prefetto decide sentita la Commissione di cui all'art. 5.

Le decisioni del Prefetto sono comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale con l'indicazione del termine utile per ricorrere a norma del comma seguente.

Avverso la decisione del Prefetto è ammesso gravame, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, al Ministro per le corporazioni.

Il ricorso al Ministro non sospende la riscossione del contributo.

Il Ministro decide sentita la Commissione consultiva istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928.

Le decisioni del Ministro sono, per il tramite della Prefettura, comunicate agli organi incaricati dell'accertamento e notificate ai ricorrenti a mezzo di messo comunale o di raccomandata postale.

Sulle risultanze degli elenchi gli esattori delle imposte dirette presentano, agli organi incaricati dell'accertamento, le proprie osservazioni e proposte per la eliminazione delle partite già riconosciute inesigibili, cessate, inesistenti o irrepiribili. La presentazione di tali osservazioni e proposte deve essere effettuata nel termine di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nei Comuni di residenza degli iscritti.

Art. 9.

Compilazione dei ruoli dei contributi e dei relativi riassunti.

A cura degli organi incaricati dell'accertamento è compilato, distintamente per Comune, in base alle risultanze degli elenchi, un unico ruolo dei contributi indicati all'articolo 1, dovuti per il 2° semestre 1939.

Nella compilazione gli organi incaricati tengono conto delle osservazioni presentate dagli esattori delle imposte dirette a mente dell'ultimo comma dell'art. 8.

Sono escluse dal ruolo le partite che siano, all'atto della compilazione, tuttora in contestazione in prima istanza. Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito dopo la compilazione dei ruoli principali, saranno formati ruoli suppletivi.

Nel ruolo è indicato, distintamente, in confronto di ciascun iscritto, l'ammontare dei singoli contributi previsti all'articolo 7.

Per i contributi per le associazioni professionali sono distintamente indicate le quote dovute dall'agricoltore in proprio e quelle dovute per conto dei dipendenti lavoratori.

Nei ruoli, in aumento all'importo dei contributi, vengono iscritte le spese dovute per l'accertamento e la riscossione di essi.

Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati i riassunti per provincia dei ruoli stessi.

Art. 10.

Esecutorietà e pubblicazione dei ruoli. Consegna dei ruoli ai ricevitori provinciali.

I ruoli ed i riassunti sono depositati presso le Prefetture.

Il Prefetto rende esecutivi i ruoli e provvede, a mezzo dei podestà, alla loro pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio dei singoli Comuni.

Della pubblicazione, nonchè del termine e dei motivi per presentare ricorso contro i ruoli, è data dal Prefetto notizia mediante pubblici manifesti ed a mezzo della stampa.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei ruoli, il Prefetto ne trasmette il riassunto al ricevitore provinciale. Copia del riassunto è contemporaneamente trasmesso al Ministero delle corporazioni e a ciascuno degli enti interessati alla riscossione.

Art. 11.

Ricorsi contro i ruoli.

E' data facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto contro i ruoli entro il 180° giorno dall'ultimo di pubblicazione.

Il ricorso può unicamente concernere omissione delle prescritte comunicazioni, inclusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di duplicazione od errore materiale.

Il Prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le apposite rettifiche.

Art. 12.

Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura.

A cura delle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è compilato per l'anno 1939, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori della agricoltura, distinti in mezzadri e coloni, in salariati ed in avventizi.

L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno.

I lavoratori avventizi sono distinti in abituali, occasionali ed eccezionali.

Pel deposito e la pubblicazione di detti elenchi valgono le disposizioni dei comma 1°, 2° e 4° dell'art. 7.

Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o l'assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti.

Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni, la decisione del Ministro e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei comma 4°, 5°, 6°, 8° e 9° dell'art. 8.

Art. 13.

Gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nonchè i ricorsi e le decisioni, sono esenti, a norma delle vigenti disposizioni dalle tasse di registro e bollo.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 135. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1939-XVII, n. 364.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio isolato « Q. Orazio Flacco » di Roma.

N. 364. R. decreto 26 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio isolato « Q. Orazio Flacco » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE 23 febbraio 1939-XVII.

Aumento del numero dei vice segretari e dei componenti il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

IL DUCE

Visto lo statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, modificato con R. decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 2154;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il numero dei vice-segretari del Partito Nazionale Fascista è elevato da tre a quattro e quello dei componenti il Direttorio Nazionale da otto a nove.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1095)

DECRETO DEL DUCE 23 febbraio 1939-XVII.

Cessazione dalla carica e nomina dei nuovi componenti il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.

IL DUCE

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1937-XV con il quale venivano nominati i componenti del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto lo statuto del Partito Nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, modificato con R. decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 2154;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale viene elevato a quattro il numero dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista ed a nove quello dei componenti il Direttorio Nazionale;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I componenti del Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, nominati con proprio decreto in data 12 gennaio 1937-XV, cessano dalla carica.

Art. 2.

Sono nominati componenti il Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista:

Serena Adelchi, vice segretario.
Gardini Dino, vice segretario.
Mezzasoma Fernando, vice segretario.
Suppiej Giorgio, vice segretario.
Marinelli Giovanni, segretario amministrativo.
Parenti Rino, componente.
Zangara Vincenzo, componente.
Ricciardi Riccardo, componente.
Vecchioni Biagio, componente.
De Francisci Pietro, componente.
Russo Luigi, componente.
Gatto Salvatore, componente.
Fumei Primo, componente.
Mazzetti Mario, componente.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1096)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 febbraio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bieda (Viterbo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Bieda, con sede nel comune di Bieda (Viterbo), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bieda, con sede nel comune di Bieda (Viterbo), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1037)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Modificazioni apportate al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 10 agosto 1937-XV;

Veduto il regolamento per il personale del predetto Istituto, approvato con il decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933-XI, e le successive modificazioni;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 31 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

1. — Il n. 1, lettera *e*) dell'art. 6 del regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è così modificato:

« diploma di Istituto tecnico superiore (sezione ragioneria) o altro titolo equipollente, per la nomina ad Alunno, Alunno cassiere, Vice cassiere; ».

2. — La lettera *a*) dell'art. 10 del Regolamento predetto è così modificata:

« per la nomina ad agenti di II categoria e ad impiegati delle sedi, succursali ed agenzie: diploma di Istituto tecnico superiore (Sezione di ragioneria) o altro titolo equipollente. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Giuliani Giuseppe di Camillo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Pivato Vincenzo fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Giuliani Giuseppe di Camillo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Giuliani Giuseppe di Camillo è nominato rappresentante del signor Pivato Vincenzo fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(1047)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Icilio Celli di Ettore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Ferdinando Pisani fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Icilio Celli di Ettore, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Icilio Celli di Ettore è nominato rappresentante del signor Ferdinando Pisani fu Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(1048)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1939-XVII.
Nomina del sig. Gerardo Mazza di Rodolfo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Aldo Biella fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Gerardo Mazza di Rodolfo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Gerardo Mazza di Rodolfo è nominato rappresentante del signor Aldo Biella fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(1049)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1938-XVII.
Nomina dell'on. avv. Giovanni Vaselli a presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze;
Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIV, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, con il quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani;
Visto l'art. 7 dello statuto dell'Azienda predetta approvato con R. decreto 10 febbraio 1936-XV;
Visto il decreto Ministeriale in data 17 agosto 1935, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1935, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani;
Viste le dimissioni presentate dal gr. uff. dott. Guido Segre dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda predetta e da componente del Consiglio stesso;

Decreta:

In sostituzione del gr. uff. dott. Guido Segre è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani l'on. avv. Giovanni Vaselli, deputato al Parlamento, il quale assume la carica di presidente.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII

IL DUCE
Mussolini

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Lantini

(1039)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato il 28 febbraio 1939-XVII alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1913, riguardante la costruzione di nuove abitazioni per dipendenti statali da parte dell'I.N.C.I.S.

(1063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENER. DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di un certificato di credito comunale e provinciale

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta, rilasciata col n. 1-4452 in data 1° luglio 1929-VII dall'Intendenza di finanza di Genova, a favore di Laura Giuseppe, relativa al certificato nominativo n. 675, rappresentante due cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario, del capitale nominale complessivo di L. 2000, intestato ai fratelli Laura — ditta di commercio in Genova — rappresentata da Laura Costanzo fu Antonio e Laura Pietro fu Francesco — con annotazione di vincolo cauzionale a favore del comune di Genova.

A termini dell'art. 54 del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, ove nel termine di un mese da questa prima pubblicazione non siano fatte opposizioni, si provvederà alla consegna del predetto certificato senza obbligo di restituzione della ricevuta relativa, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: BONANNI

(1098)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Media dei cambi e dei titoli

del 25 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,15
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432 —
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,92
Cecoslovacchia (Corona)	65 —
Danimarca (Corona)	3,9795
Germania (Reichsmark)	7,6225
Norvegia (Corona)	4,4790
Olanda (Fiorino)	10,1185
Polonia (Zloty)	358,45
Portogallo (Scudo)	0,8091
Svezia (Corona)	4,59
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,525
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,475
Id. Id. 5 % (1936)	92,675
Rendita 5 % (1935)	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,80
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., con sede in Varazze (Savona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del predetto Regio decreto-legge;

Dispone:

Il rag. Enea Cavalieri, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca commerciale di Varazze G. B. Viglino, G. Pizzorno & C., società in accomandita semplice con sede in Varazze (Savona) con i poteri stabiliti dall'art. 66 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1051)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Bologna a sostituirsi al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, nell'esercizio della filiale di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data [illegible] febbraio 1939-XVII fra la Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, e il Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Ozzano dell'Emilia (Bologna);

Autorizza:

la Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, a sostituirsi al Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, nell'esercizio della filiale di Ozzano dell'Emilia (Bologna), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 10 marzo 1939.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1052)

Autorizzazione al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Bologna nell'esercizio della filiale di Tossignano (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 9 febbraio 1939-XVII fra il Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, e la Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Tossignano (Bologna);

Autorizza:

il Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, nell'esercizio della filiale di Tossignano (Bologna), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 10 marzo 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1050)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bieda (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Bieda, con sede nel comune di Bieda (Viterbo);

Dispone:

Il dott. Giuseppe Fontecedro di Enrico è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Bieda, avente sede nel comune di Bieda (Viterbo), ed i sigg. Giuseppe Di Vano fu Francesco, Giovanni Monaci fu Giuseppe e Orlando Todini fu Ercole, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1038)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare Tiburtina in Tivoli (Roma)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca Popolare Tiburtina, avente sede in Tivoli (Roma), disposta in data 17 dicembre 1937-XVI e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(1029)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria (Pola)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Cittanova d'Istria, avente sede nel comune di Cittanova d'Istria (Pola), disposta in data 15 settembre 1937 e che l'azienda si è messa in liquidazione volontaria.

(1030)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 20 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;
Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento e l'avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto del Duce in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 20 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra;

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui alla ultima parte del n. 1 del successivo articolo 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del 2° comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal 2° e 3° comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV (data del Regio decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per «personale civile non di ruolo» anche i salariati non di ruolo delle amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè, l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente del servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa della Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla com-

petente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione, nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo, presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza, e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della Guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie e Possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, i titoli preferenziali, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XVII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-XVII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipedenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, siano caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimeto, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimeto di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, numero 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038 ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Art. 13.

A termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, il Ministero si riserva la facoltà di destinare tutti o parte dei vincitori del concorso, subito dopo la nomina in ruolo, a prestare servizio, per almeno un biennio, in uno degli « Uffici amministrativi » decentrati presso i Comandi di corpo di armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

p. *Il DUCE*
Ministro per la Guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra

1. Diritto civile;
2. Diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);
3. Economia politica e scienza delle finanze;
4. Nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;
5. Nozioni di diritto commerciale, riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;
6. Nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
7. Legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
8. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;
9. Leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali;
10. Ordinamento dell'Amministrazione militare centrale e periferica (R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521, decreto Ministeriale 25 giugno 1938 e relative tabelle, pubblicate nella circolare n. 419 del giornale militare ufficiale dell'anno 1938; R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 648, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 244; decreto Ministeriale 4 dicembre 1935, pubblicato nella circolare n. 979, del giornale militare ufficiale dell'anno 1935; decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, pubblicato nella circolare n. 221 del giornale militare ufficiale dell'anno 1937).

Decentramento amministrativo e contabile dei servizi dell'Amministrazione militare (R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Principi fondamentali dell'Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263. Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

Servizio ispettivo (R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222 e modificato con R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301. Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

Servizio di revisione (R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857 - Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443).

L'esame orale può cadere su tutto il programma, gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, e 3.

p. *Il DUCE*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

(1031)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per esame ad un posto di topografo aggiunto in prova e ad 11 posti di cartografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare.

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti 1;

b) cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti 11.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti dei titoli di studio indicati nel n. 2 del detto art. 4 e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni nove per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai predetti concorsi nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV, (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per «personale civile non di ruolo» anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4 dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'inscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciata da un Regio istituto tecnico, o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico o di licenza di Istituto nautico, oppure diploma di abilitazione a perito industriale edile, per gli aspiranti al posto di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di abilitazione a perito industriale edile, per gli aspiranti ai posti di cartografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate comprovante che il ricorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, e idoneo al servizio anche in Colonia.

La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del

quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937 XV, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E', peraltro, consentito agli aspiranti residenti all'estero, nelle Colonie e Possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo però rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e dell'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova grafica e di quella scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sette decimi nella prova grafica o scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova grafica o scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931 IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937 XV, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922,

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestatazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

p. *Il DUCE*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ad un posto di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Topografia

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

p. *Il DUCE*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di cartografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Geografia - Topografia - Cartografia:

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale - Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera - Longitudine e latitudine - Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto - Cenni sulla costruzione delle carte - Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte - Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche del Regno - Scale di proporzione numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte - Orografia, idrografia e planimetria - Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia - Curve orizzontali - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti dalle carte.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

p. *Il DUCE*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
A. PARIANI

(1032)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Errata-corrige

Nel concorso a 50 posti di grado 11° di 1ª categoria, (personale direttivo postale telegrafico) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1939-XVII, pag. 9, 2° capoverso, leggere bene:

m) dichiarazione redatta dal candidato sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica ecc.

(1099)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.